

Codice A1816B

D.D. 23 marzo 2026, n. 528

R.D. n.523/1904: P.I. 7892 - Demanio idrico fluviale: CNPO1036 - Autorizzazione idraulica per lavori di costruzione di una passerella ciclabile ed un muro di difesa spondale sul Torrente Riddone, nei Comuni di Alba e Guarene (CN) e contestuale concessione demaniale per la nuova passerella ciclabile. Richiedente: Comune di Alba.



ATTO DD 528/A1816B/2026

DEL 23/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n.523/1904: P.I. 7892 - Demanio idrico fluviale: CNPO1036 – Autorizzazione idraulica per lavori di costruzione di una passerella ciclabile ed un muro di difesa spondale sul Torrente Riddone, nei Comuni di Alba e Guarene (CN) e contestuale concessione demaniale per la nuova passerella ciclabile.

Richiedente: Comune di Alba

Premesso che:

- il Comune di Alba, in qualità di Ente capofila del “Programma regionale FESR 2021/2027, Priorità V, Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA) – Aggregazione n. 3 “LANGHE” – Percorso ciclabile Alba - Guarene - Piobesi d’Alba, in data 06/06/2025 con la nota prot. 26322 (acquisita al prot. n. 25738/A1816B), ha comunicato l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 per l’approvazione del relativo progetto;

- nella comunicazione sono stati elencati gli elaborati progettuali degli interventi previsti nell’ambito del programma FESR sopra citato, suddivisi in due PFTE, il primo relativo alla costruzione della passerella ciclabile sul ponte sul fiume Tanaro in Comune di Alba denominato “Ponte Albertino”, redatto dallo Studio Associato JURINA e RADELLI di Monza (MB) ed il secondo relativo alla costruzione della pista nel tratto compreso tra i Comuni di Alba, Guarene e Piobesi d’Alba, redatto dallo Studio SERTEC Engineering Consulting S.r.l di Lorzè (TO);

- nell’ambito dei due PFTE all’esame della Conferenza dei Servizi sono previsti i sottoelencati interventi sul Torrente Riddone, di competenza del Settore Tecnico Regionale – Cuneo per quanto concerne l’autorizzazione idraulica ex Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- costruzione muro di difesa spondale lungo la sponda sx del corso d'acqua per una lunghezza di circa 40 m , altezza elevazione 4,90 m, fondazione a mensola larghezza 2,90 m e altezza 0,50 m (*Comune di Guarene - rif catastali F°3 mappali n.ri 54-55-56-1053*).

Gli interventi sono descritti nei seguenti elaborati del PFTE:

6202.422.GEN.001.PFTE.00_Relazione_tecnica_generale.pdf.p7m;
6202.422.INF.004.PFTE.00_Inquadramento_Territoriale.pdf.p7m;
6202.422.INF.005.PFTE.00_Plan_Gen.pdf.p7m;
6202.422.INF.008.PFTE.00_Planimetria_sezioni_03.pdf.p7m;
6202.422.INF.017.PFTE.00_Profilo_Longitudinale_Muro.pdf.p7m;
6202.422.INF.018.PFTE.00_Quaderno_sezioni_muro.pdf.p7m;
6202.422.GEN.009.PFTE.00_Piano_particellare_esproprio.pdf.p7m
6202.INT02.PFTE.00_Relazione_compatibilita_idraulica.pdf.p7m

- realizzazione di passerella ciclabile con strutture di fondazione in c.a su pali, realizzate senza interferire con l'alveo ed indipendenti dal ponte della S.P., ed impalcato in acciaio della lunghezza di circa 16,50 m e larghezza 2,50 il cui intradosso viene posto ad una quota di 176,90 m s.l.m., garantendo un franco di sicurezza pari a 1,76 m, rispetto alla quota del pelo libero della portata ducentennale di 175,14 m (*Comune di Alba: rif. catastali F° 4 mappale n.197 – Comune di Guarene: F°3 mappale n. 345*)

Gli interventi sono descritti nei seguenti elaborati del PFTE:

6202.351.GEN.001.PFTE.00_Relazione_generale.pdf.p7m
6202.351.INF.004.PFTE.00_Inquadramento_Territoriale.pdf.p7m
6202.351.INF.005.PFTE.00_Planimetria_generale.pdf.p7m
6202.351.INF.006.PFTE.00_Planimetria_sezioni_01.pdf.p7m
6202.351.INF.028.PFTE.00_Planimetria_passerella.pdf.p7m
6202.351.STR.001.PFTE.00_Relazione_di_calcolo.pdf.p7m
6202.351.GEN.009.PFTE.00_Piano_particellare_esproprio.pdf.p7m
6202.INT02.PFTE.00_Relazione_compatibilita_idraulica.pdf.p7m

- che per quanto concerne gli aspetti di competenza del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, inerenti il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 (gestione del Demanio Idrico – rilascio delle Concessione Demaniali), sono previste le seguenti opere:

- nuova passerella ciclabile sul Torrente Riddone (Comune di Alba)
- nuova passerella ciclabile sul Fiume Tanaro – Ponte Albertino (Comune di Alba)

- che per la passerella ciclabile prevista sul Fiume Tanaro e le relative opere accessorie la competenza in merito alla compatibilità idraulica ed al rilascio dell'autorizzazione idraulica ex Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 spettano all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ed all'AIPo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po e che pertanto la formalizzazione della Concessione Demaniale potrà essere effettuata solamente a seguito dei pareri favorevoli di tali Enti e quindi alla conclusione della Conferenza dei Servizi;

Considerato che:

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota prot. n. 27879 del 20/06/2025, al fine di poter completare l'istruttoria ed esprimere il parere di competenza ha richiesto precisazioni ed integrazioni;

- il Comune di Alba, con la nota trasmessa in data 11/07/2025 acquisita al protocollo n. 31067, alla luce delle richieste di integrazioni formulate dai vari Enti coinvolti ha sospeso la Conferenza dei Servizi al fine di poter acquisire la documentazione richiesta;

- il Comune di Alba, in data 05/03/2026 con nota n. 66617 acquisita al protocollo del Settore al n. 11412, ha riaperto i termini della Conferenza dei Servizi, trasmettendo le precisazioni e le integrazioni richieste;

- il Comune di Alba, in data 18/03/2026 con nota acquisita al protocollo del Settore al n. 13664, ha trasmesso le Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali i rispettivi Comuni di Alba (D.G.C. n. 255 del 14/09/2024 di approvazione PFTE: Passerella sul ponte "Albertino" - D.G.C. n. 254 del 14/09/2024 di approvazione PFTE: pista ciclabile nel tratto compreso tra i Comuni di Alba, Guarene e Piobesi d'Alba), Guarene (D.G.C. n. 136 del 12/09/2024) e Piobesi d'Alba (D.G.C. n. 76 del 12/09/2024), hanno approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica del Percorso ciclabile in oggetto;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi;

- a seguito dell'esame degli atti progettuali, tenuto conto delle precisazioni pervenute, si evince che la realizzazione dei lavori in argomento e nella fattispecie la costruzione del nuovo muro in c.a di difesa spondale, lungo la sponda sx del Torrente Riddone in Comune di Guarene, e la nuova passerella ciclabile in attraversamento del medesimo c.so d'acqua in Comune di Alba, possono ritenersi ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Riddone, con l'osservanza delle prescrizioni idrauliche sotto riportate:

- Nuovo muro di difesa spondale in Comune di Guarene: nella realizzazione del muro di difesa spondale in c.a. a sostegno della pista ciclabile, lungo la sponda sx, dovrà essere evitato qualsiasi restringimento dell'attuale sezione di deflusso, al fine di non determinare variazioni del livello idrico lungo la sponda destra del torrente; a tal fine il ciglio superiore del nuovo muro dovrà coincidere con il ciglio superiore della sponda esistente.

Passerella in acciaio in Comune di Alba: nella realizzazione delle opere speciali di fondazione, previste a tergo dell'opera di difesa spondale esistente in sponda sx, dovrà porsi la massima attenzione al fine di non destabilizzare i blocchi della scogliera esistente; nel caso in cui si verificasse l'instabilità di qualche blocco della scogliera, la stessa dovrà essere prontamente risarcita e ripristinata.

Dato atto che:

- a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione (servitù) per la nuova passerella ciclabile per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

- ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10/R/2022 vigente, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, a seguito della ricezione del Provvedimento conclusivo della Conferenza, dovrà perfezionare il prescritto provvedimento di concessione demaniale per gli aspetti amministrativi; ai sensi dell'art. 12 del regolamento, il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r. 10/2022.

- trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r. 10/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

1 - di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, i comuni di Alba e Guarene ad eseguire i lavori in oggetto previsti sul Torrente Riddone, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali del PFTE e relative integrazioni, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni idrauliche indicate in premessa e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche: - *il muro di difesa spondale dovrà essere perfettamente raccordato al muro in c.a. esistente verso valle e la quota dell'estradosso della mensola di fondazione dovrà essere realizzata a ad una quota inferiore, rispetto alla quota più depressa del fondo alveo, di almeno 100 cm;*
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori

- che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 - i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
 - k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 - l. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
 - m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
 - o. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2 - di concedere al Comune di Alba l'occupazione dell'area demaniale per la costruzione della passerella ciclabile sul Torrente Riddone, lungo la S.P. 429, in Comune di Alba (CN), (*superficie demaniale occupata in proiezione di circa 21,45 m²*) come individuata negli elaborati tecnici in premessa richiamati (pratica demaniale CNPO1036);

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di **anni 30 (trenta)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione che deve avvenire, a seguito del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta formulata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo, e pertanto fino alla scadenza del **31/12/2056**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - di stabilire che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

6 - di dare atto che il rilascio della Concessione Demaniale per la passerella sul fiume Tanaro potrà essere formalizzato solamente a seguito del parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, dell'AIPo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po e della Provincia di Cuneo l'Ente proprietario del Ponte "Albertino" dietro presentazione di istanza da parte del Comune di Alba.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore:
Geom. Luca MENARDI

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per passerella ciclabile sul Torrente Riddone

Comune di Alba - CNPO1036

Richiedente: Comune di Alba (CN), (Codice Fiscale/Partita 00184260040), con sede in Piazza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN), nella persona del _____, in qualità di _____ che sottoscrive il presente disciplinare.

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per la nuova passerella ciclabile (*superficie demaniale occupata in proiezione di circa 21,45 m2*) sul torrente Riddone nel Comune di Alba e Guarene (*localizzata tra il lotto censito nel F° 4 mappale 197 in sponda dx – Comune di Alba ed il lotto censito nel F° 3 mappale 145 in sponda sx – Comune di Guarene*) come indicato negli elaborati progettuali del PFTE, allegato all’istanza del Comune di Alba, richiamati nel provvedimento di Autorizzazione e Concessione di cui al successivo Art. 2 ed agli atti del Settore. La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l’amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La realizzazione, gestione e manutenzione dell’opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. _____ del _____ (P.I. 7892), che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non

siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Alba (CN) sito in Piazza Risorgimento, 1 .

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TECNICO REGIONALE CN
(Ing. Gianluca COMBA)